

Dott. PIERCARLO COLNAGHI

NOTAIO

22063 CANTÙ - Via G. Carcano, 14

Tel. 031.718142

Repertorio n. 67.239

Raccolta n. 33.518

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 13 MARZO 2020 DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO "FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L." PORTANTE AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemilaventi

13 marzo 2020 ore 09,00

In Turate, nella Casa Comunale in via Vittorio Emanuele n. 2, alle ore nove.

Davanti a me Dottor Piercarlo Colnaghi, notaio residente in Cantù, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, è presente il signor:

- **TURCONI Adriano** nato a Turate (CO) il 6 novembre 1949 e residente a Turate (CO) in via Dante Alighieri n. 29, italiano, codice fiscale TRC DRN 49S06 L470D, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio "FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L.", con sede a Turate (CO) in via Roma n. 24, iscritta nel Registro delle Imprese, Ufficio di Como-Lecco, col n. 02835860137 di codice fiscale e Partita I.V.A., col capitale sociale di Euro 2.311.742,70 (duemilionitrecentoundicimilasettecentoquarantadue virgola settanta), interamente sottoscritto e versato dall'attuale unico socio:

COMUNE DI TURATE, codice fiscale 00520110131, con sede in Turate (CO) alla via Vittorio Emanuele n. 2.

Detto Componente della cui identità personale e qualifica sono io Notaio certo mi dichiara di possedere tutti i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla, e mi dichiara quindi che in questo luogo, giorno ed ora, è convenuto il Sindaco del Comune di Turate, signor **OLEARI Alberto**, nato a Bollate (MI) il 2 dicembre 1973, italiano, codice fiscale LRO LRT 73T02 A940F, quale legale rappresentante di detto Comune, domiciliato presso la Casa municipale, unico socio della citata società "FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L.", per costituirsi in assemblea generale totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso ed invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza su accordo unanime di tutti gli intervenuti ed in base alle norme di funzionamento della società e del Codice Civile, lo stesso Componente signor **TURCONI Adriano**, il quale constata:

- che è presente, per mezzo del proprio legale rappresentante ut supra, l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale;



STATO
SOCIETA'

- che è inoltre presente l'Amministratore Unico della società nella persona dello stesso comparente signor TURCONI Adriano;

- che è infine stato informato della riunione, ai sensi di legge e dello statuto, il Sindaco Unico della società nella persona del signor PARIGI Roberto, nato a Saronno (VA) il 6 luglio 1978, domiciliato a Castelletto sopra Ticino (NO) in via delle Gardenie n. 19/bis, italiano, codice fiscale PRG RRT 78L06 I4410, il quale ha rilasciato dichiarazione scritta, conservata agli atti della società, in cui dichiara di essere stato informato della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità personale e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti e dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, anche senza la previa convocazione per lettera raccomandata, e perciò atta a deliberare su tutti gli argomenti indicati nel sotto riportato ordine del giorno, essendo presente l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico, essendo stato informato della riunione il Sindaco Unico ed essendo tale forma di convocazione prevista dalla legge e dallo statuto.

Gli intervenuti concordano quindi gli argomenti da trattare nel seguente

ordine del giorno:

- aggiornamento dello statuto della società ed in particolare adeguamento dello stesso alla sopravvenuta normativa recata dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche ed integrazioni.

SVOLGIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRIMO PUNTO

Passando allo svolgimento degli argomenti di cui al sopra indicato ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono necessario un aggiornamento dello statuto della società, ed illustra all'assemblea le ragioni che, a suo dire, rendono necessario detto cambiamento.

L'Assemblea

sentita l'esposizione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, col voto favorevole dell'unico socio, ut supra rappresentato, delibera all'unanimità di approvare il testo aggiornato dello statuto della società, il tutto così come proposto dal Presidente.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto della società che, a sua richiesta, allego al presente atto sotto la lettera **"A"** per formarne parte integrante e sostanziale, e quindi l'assemblea si scioglie alle ore 9,45 (nove e

quarantacinque).

Le imposte e spese del presente atto e delle conseguenti formalità saranno a carico della società in oggetto.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al Comparsante che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio che omisi la lettura dell'allegato per espressa dispensa del comparsante stesso col mio consenso.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore 9,50 (ore nove e minuti cinquanta) e consta di fogli due dattiloscritti a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completati a mano da me notaio, per pagine cinque compresa la presente fino a qui.

F.to Turconi Adriano

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio

REGISTRATO A COMO IL 16 MARZO 2020 AL N. 5235 SERIE 1T
ESATTI EURO 356,00 DI CUI PER IMPOSTA DI BOLLO EURO 156,00

REGISTRO IMPRESE DI COMO-LECCO PROTOCOLLATO IL 16 MARZO 2020
AL N. 17059/2020 ED ISCRITTO IL 23 MARZO 2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE NEI MIEI ATTI IN PIU'
FOGLI CHE SI RILASCIANO PER GLI USI DI LEGGE
CANTU', 23 MARZO 2020



Allegato "A" all'atto n. 67.239/33.518 di repertorio
STATUTO

1. DENOMINAZIONE

1.1. - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L.".

1.2. - La società è soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e sue eventuali successive integrazioni, modificazioni e norme attuative.

1.3. - L'attività economica della società verrà esercitata in regime di libero mercato, pertanto il suo funzionamento e la sua operatività saranno disciplinate dalle norme di diritto comune, fin dove non impedito da specifiche disposizioni di legge e nei limiti previsti dal presente statuto.

2. SEDE

2.1. - La società ha sede legale in TURATE.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso Comune con semplice decisione del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza nelle forme di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

3. OGGETTO

3.1. - La società ha per oggetto le seguenti attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

la gestione di servizi di pubblica utilità nei settori:

1.1 farmacie comunali ed attività connesse;

1.2 piscine comunali ed altri impianti sportivi;

1.3 trasporto urbano ed extraurbano ed attività connesse;

1.4 organizzazioni e coordinamento di manifestazioni, esposizioni, mostre, rassegne fieristiche, congressi e similari;

1.5 gestione di strutture sanitarie e socio assistenziali per l'erogazione di servizi sanitari e parasanitari di pubblico interesse;

1.6 attività connesse alla gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali;

1.7 servizio di manutenzione verde pubblico;

1.8 gestione integrata dei servizi di manutenzione e locazione immobili, uffici e strutture pubbliche;

1.9 gestione fornitura di Information technology e Customer Service;

1.10 servizi di informazione di interesse comunale.



Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere, in via non prevalente, le seguenti ulteriori operazioni:

- procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, Istituti ed Enti di ricerca e, in genere, ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale compresi l'affidamento di incarichi e la stipulazione di contratti, convenzioni con Enti Pubblici e privati;

- partecipare a gare d'appalto in proprio e/o in collaborazione con altri soggetti anche in Associazioni temporanee di impresa.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni immobiliari, mobiliari commerciali e finanziarie, con rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purchè sussista un effettivo interesse in tal senso evidenziato.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

La società svolge la propria attività e gestisce i relativi servizi direttamente per conto degli Enti Pubblici che la partecipano e che esercitano su di essa il controllo analogo ai sensi dell'art. 22 del presente statuto. La società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti Pubblici soci.

La società deve realizzare oltre l'80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. DURATA

4.1. - La durata della società è fissata fino al 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile e dal presente statuto.

5. CAPITALE SOCIALE - QUOTE - REQUISITI DEI SOCI

5.1. - Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.311.742,70 (duemilioneitrecentoundicimilasettecentoquarantadue virgola settanta) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c..

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti

eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

5.2. - Le quote del capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro.

5.3. - Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

5.4. - E' consentita l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1, c.c., i particolari diritti attribuiti ai singoli soci possono essere modificati solo con la decisione del 51% del capitale sociale.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui al comma 2, non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante.

La società potrà rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

5.5. - L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese deve essere autorizzato dai soci.

Il loro valore deve essere controllato dagli amministratori.

Gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

5.6. - Fatto salvo il rispetto della quota di maggioranza del Comune di Turate, possono essere soci, almeno un partner professionale, socio privato farmacista, che assumerà o continuerà la direzione tecnico-professionale della farmacia, abilitato all'esercizio della professione da almeno 3 anni. Inoltre possono essere soci tutti i farmacisti dipendenti come previsto da L. n. 362/1991.

5.7 - A norma dell'articolo 2464 del Codice Civile e successive modificazioni il partner professionale, socio



privato farmacista, che assumerà la direzione tecnico-professionale della farmacia, si dovrà obbligare alle relative prestazioni professionali nell'ambito dell'impresa societaria per la gestione della farmacia al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. In tale veste il partner professionale, socio privato farmacista, assumerà la responsabilità della regolare conduzione e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

5.8 - La durata delle prestazioni accessorie del partner professionale, socio privato farmacista è equivalente alla sua permanenza nella società.

5.9. - Qualora, salvi i limiti statuari di cui al successivo articolo 14, il partner professionale, socio privato farmacista, ceda tutte le proprie quote ad un altro partner professionale, il farmacista cessionario deve assumere anche l'obbligo accessorio della prestazione collegata a tali quote.

5.10 - Le modalità delle prestazioni accessorie del partner professionale, socio privato farmacista, dovranno rispecchiare gli obblighi professionali anche deontologici e tener conto delle necessità gestionali dalla farmacia che vengono codificate nel Contratto di servizio che disciplina i rapporti del Comune di Turate, titolare della farmacia, e la società di gestione.

5.11 - L'inadempimento ingiustificato del partner professionale, socio privato farmacista, all'obbligo delle prestazioni accessorie rappresenterà una giusta causa per la sua esclusione dalla società.

5.12. - Le prestazioni accessorie del partner professionale, socio privato farmacista, saranno compensate, quali costi d'esercizio della società, con l'attribuzione di un compenso determinato per relationem in conformità al livello economico tabellare previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente delle farmacie private con l'inquadramento professionale iniziale di Direttore di farmacia.

5.13. - Gli obblighi previsti dal presente articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

6. UNICO SOCIO

6.1. - Quando le quote di partecipazione risultano appartenere ad un unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'esatta denominazione del socio e della sede legale.

6.2. - Quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

6.3. - Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro 30 giorni dall'iscrizione sul libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

7. SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

7.1. - La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e di coordinamento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, c.c..

8. VARIAZIONI DEL CAPITALE

8.1. - Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelli in circolazione con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c., sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

8.2. - Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

8.3. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 giorni per l'esercizio del diritto di opzione sopra indicato.

8.4. - Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguire il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

8.5. - I soci possono decidere a maggioranza assoluta che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del



capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale. In tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473, c.c..

8.6. - Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci in sede di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. In tal caso, spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473, c.c..

8.7. - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale.

8.8. - Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, c.c., in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto secondo modalità fissate dall'assemblea dei soci adempienti.

9. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

9.1. - I soci, d'accordo con il consiglio di amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

9.2. - I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società in conseguenza del rapporto sociale e concessi nelle ipotesi descritte dall'art. 2467, comma 2, c.c., è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Il rimborso dei finanziamenti dei soci, se effettuato nel corso dell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.

9.3. - Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

10. TITOLI DI DEBITO

10.1. - La società potrà emettere titoli di debito al portatore o nominativi per somma complessivamente non eccedente l'ammontare di un milione di euro.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, si applica l'art. 2483, comma 2, c.c..

10.2. - La decisione di emettere titoli di debito deve

essere presa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, anche se il socio che detiene la maggioranza del capitale sociale è uno solo.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi per il pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e degli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

10.3. - I titoli di debito devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento della emissione;
- 3) la data di deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.


I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle Imprese.

11. RECESSO

11.1. - Il diritto di recesso può essere esercitato, per tutte e per parte delle sue partecipazioni, nei seguenti casi, previsti dal codice civile:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;
- trasformazione della società;
- fusione e scissione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- aumenti di capitale in danaro con offerta di partecipazione a terzi;
- modifiche dei diritti attribuiti ai soci riguardanti



l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;

- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.

11.2. - Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori, oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso dei soci.

A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

Nella suddetta raccomandata devono essere indicati:

- 1) le generalità del socio recedente;
- 2) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- 3) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

11.3. - Nel caso di recesso, la valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473, c.c..

Il rimborso dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Esso può avvenire mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci oppure, in mancanza, mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, corrispondentemente, riducendo il capitale sociale.

Qualora i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la società verrà posta in liquidazione.

11.4. - Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12. ESCLUSIONE

12.1. - L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei

servizi conferiti e/o della garanzia prestata;

- la condanna del socio con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai 5 anni;
- la dichiarazione di fallimento, di interdizione e di inabilitazione del socio.

12.2. - L'assemblea delibera l'esclusione del socio con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% del capitale sociale.

12.3. - La decisione di esclusione del socio, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto. In caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

12.4. - Qualora la società sia composta da due soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

12.5. - L'esclusione del socio, ai sensi dell'art. 2473-bis, c.c., non potrà essere effettuata mediante riduzione del capitale sociale.

Il rimborso dovrà avvenire mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti per il caso di recesso.

13. QUOTE

13.1. - Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.


Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali che spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Restano salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nell'interesse sociale, persone o enti che esercitano, o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società o con quella dei soci non possono essere titolari di quote o di diritti di opzione, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

14. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

14.1. - L'eventuale trasferimento, anche parziale, delle partecipazioni potrà avvenire soltanto con il consenso di tutti i soci e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10



del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

14.2. - Fatte salve le regole del trasferimento della titolarità delle quote in capo all'Ente Pubblico, con il termine trasferire, si intende qualsiasi negozio giuridico, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti sulle quote o diritti di opzione.

Sono fatti salvi per l'Ente Pubblico i vincoli di legge della procedura ad evidenza pubblica se dovuta.

14.3. - Il socio che intende vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci e all'organo amministrativo, fermo restando il disposto del precedente articolo 5 che vincola il socio farmacista alle prestazioni d'opera, precisando il prezzo, la misura della quota che intende vendere e il nome del potenziale acquirente. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, i soci dovranno comunicare al cedente nonché all'organo amministrativo, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la loro intenzione di esercitare, in proporzione alla propria partecipazione al capitale, il diritto di prelazione, e di accettare il prezzo stabilito dal cedente.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote che dovrebbero essere attribuite agli stessi verranno offerte dall'organo amministrativo a quei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione; in tal caso la misura della quota attribuibile a tali soci, sarà determinata in proporzione alla quota posseduta prima della offerta della quota da parte del cedente e - ove necessario - tale procedura sarà ripetuta ad integrale esaurimento della disponibilità dei soci ad acquistare la quota medesima.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, il trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di opzione è sottoposto al gradimento dell'assemblea dei soci. Tale gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive, o per l'attività svolta, tale che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci.

15. MORTE DEL SOCIO

15.1. - Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal presente statuto per

l'ipotesi di recesso. In tal caso, il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 c.c. può essere esercitato solo decorsi 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

16. VINCOLI SULLE QUOTE

16.1. - La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Nel caso di pegno, usufrutto delle quote il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

Il diritto di opzione spetta al socio.

17. ORGANI DELLA SOCIETA'

17.1. - Sono organi della società l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo e l'organo di controllo; ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

18. DECISIONI DEI SOCI

18.1. - Sono di esclusiva competenza dei soci, le materie indicate dall'art. 2479, comma 2, c.c..

18.2. - Deve essere autorizzata dai soci, ai sensi dell'art. 2465, c.c., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del capitale sociale della società di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società.


18.3. - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

18.4. - Le decisioni dei soci vengono espresse mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, c.c., prevede la obbligatorietà della decisione assembleare.

18.5. - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e se assicurata, a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di adesione, da parte di tanti soci, o anche di uno solo, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione



scritta devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

18.6. - Assemblea dei soci - convocazione

In tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia o negli Stati membri della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci 8 giorni prima o, se spedito successivamente, da essi ricevuto almeno 5 giorni prima, di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax o la posta elettronica.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

18.7. - L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o il collegio sindacale, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tal caso, occorre tuttavia che gli amministratori e, se nominati, i sindaci assenti all'adunanza, rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

18.8. - Partecipazione alla assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 1 socio.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate e ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente della assemblea.

18.9. - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.


Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare alla assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni della assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;



- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'assemblea, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione.

In tali casi, l'assemblea dovrà ritenersi svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario, se nominato.

18.10. - Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

18.11. - Deliberazioni della assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con il consenso del 51% delle partecipazioni sociali.

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole del 51% del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2468, c.c., è necessario il consenso della maggioranza dei soci riferita alla maggioranza delle quote sociali.

Per le delibere che comportano la nomina o la revoca anche senza giusta causa degli amministratori, la designazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali, fermo restando che gli amministratori ed i sindaci nominati ai sensi dell'articolo 2449 e 2450 del c.c. sono revocabili dagli Enti che li hanno nominati; per le decisioni sulla revoca è escluso dal computo e dal voto quello degli amministratori soci da escludere ed è fatto salvo il diritto di revoca giudiziale.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Le decisioni dell'assemblea che riguardano:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

dovranno essere adottate in seguito a delibera del Consiglio Comunale, assunta in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

18.12. - Impugnazione delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere

proposta dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di 3 mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Possono essere impugnate senza limite di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni.

Qualora possano recare danno sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione dei soci che hanno per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società.

19. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1. - L'organo amministrativo della società può essere costituito, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

19.2. - La scelta della forma dell'organo amministrativo è effettuata dall'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per le società a totale partecipazione pubblica. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, l'assemblea potrà decidere, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata, anziché da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione.


19.3. - Nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. E', comunque, esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

19.4. - Tutti gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori non possono essere dipendenti degli Enti Pubblici controllanti.

19.5. - L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, c.c..

19.6. - In caso di nomina di un consiglio di amministrazione formato da due o più membri, così come nel caso di nomina di amministratore unico, il socio COMUNE DI TURATE ha diritto



ai sensi dell'art. 2449 e 2450 del c.c. di nominare la maggioranza degli amministratori oppure l'unico amministratore.

I soci di minoranza potranno presentare liste qualora rappresentino da soli o con altri almeno il 10% (dieci per cento) del capitale ed il socio Comune solamente in questo caso non ha diritto di voto.

Spetta al socio COMUNE DI TURATE il diritto di veto, esercitabile previa Delibera della Giunta Comunale, sulle seguenti operazioni:

- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;

- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali;

- cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto.

I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti al socio COMUNE DI TURATE personalmente e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

19.7. - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Essi sono rieleggibili.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994 n. 444.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli stessi sono sostituiti dai soggetti che li hanno nominati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, c.c..

19.8. - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i membri nominati dall'Ente Pubblico un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto appresso, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

19.9. - Riunioni e deliberazioni del consiglio

In caso di richiesta di uno degli amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.


La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 2 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Il consiglio è validamente costituito, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente;
- sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti



discussi;

- sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti;

- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

19.10. - Con riferimento alle principali decisioni da assumere nel corso della gestione della società, avuto riguardo all'impatto economico, commerciale e/o reputazionale delle stesse, l'organo amministrativo è tenuto ad acquisire il parere preventivo favorevole degli Enti Pubblici soci secondo le forme e modalità previste da questi ultimi nei regolamenti interni di controllo sulle società da essi partecipate. Il parere favorevole si intende tacitamente rilasciato, qualora gli Enti Pubblici soci non esprimano espresso parere negativo o non avanzino richieste di modifica/integrazione entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta dell'organo amministrativo.

19.11. - Poteri dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. In sede di nomina possono essere tuttavia indicati limiti ai poteri degli amministratori.

19.12. - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381, commi 3, 5 e 6, c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi, congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente fra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci a maggioranza del

capitale sociale.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.13. - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

19.14. - Sostituzione degli amministratori

I consiglieri nominati dal Comune di Turate qualora nel corso del loro mandato vengano a cessare dalla carica, per dimissioni o per revoca ai sensi dell'art. 2449 del c.c. dovranno essere sostituiti dall'Ente che li ha nominati, mentre gli amministratori di altre liste dovranno essere sostituiti dalle liste che li hanno espressi.

20. ORGANO DI CONTROLLO

20.1. - L'organo di controllo della società può essere costituito, alternativamente:

a) da un sindaco unico;

b) da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

20.2. - La scelta della forma dell'organo di controllo è effettuata dall'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dalla normativa per le società a totale partecipazione pubblica. In particolare, l'assemblea potrà decidere, con delibera motivata, di nominare un collegio sindacale anziché un sindaco unico.


20.3. - Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

20.4. - Il sindaco unico o i membri del collegio sindacale devono essere, altresì, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti. Nell'ipotesi in cui l'assemblea decida di far eseguire anche il controllo contabile, questo sarà esercitato dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

20.5. - Nella nomina dei componenti del collegio sindacale è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

20.6. - L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della disciplina di cui al D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994 n. 444.

20.7. - Ciascun sindaco non può essere rinominato per più di



3 (tre) mandati consecutivi.

21. COMPENSI

21.1. - Ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della loro nomina o successivamente, in conformità alla normativa pro tempore vigente.

21.2. - E', in ogni caso, vietata la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato, comunque determinati.

22. CONTROLLO ANALOGO

22.1. - Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi, nelle forme e modalità previste dalla legge e dai propri regolamenti in materia di controllo sulle società da essi partecipate, nonché nel rispetto delle previsioni contenute nei contratti di servizio stipulati con la società.

22.2. - A tale riguardo, gli Enti Pubblici soci:

a) esercitano, oltre alle prerogative riservate loro in sede di assemblea dei soci dall'art. 18 del presente statuto, ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;

b) formulano indirizzi circa l'attività della società;

c) possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli Enti Pubblici soci e, comunque, debbono rilasciare parere favorevole preventivo sulle principali decisioni da assumere nel corso della gestione sociale, ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;

d) controllano sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della società;

e) effettuano la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi;

f) possono richiedere la convocazione delle sedute dell'assemblea e dell'organo amministrativo; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'assemblea e dell'organo amministrativo;

g) possono richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della società;

h) possono richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritengano opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della società, che sono tenuti a partecipare;

i) possono esercitare ogni potere ispettivo, diretto e

concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della società;

1) possono visitare i locali e gli impianti aziendali, avendo cura di non arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

22.3. - Gli organi della società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il controllo analogo degli Enti Pubblici soci nelle forme e modalità stabilite dagli specifici regolamenti in materia adottati dagli stessi Enti Pubblici soci nonché a conformarsi agli indirizzi impartiti dal Comune. In particolare, gli organi della società provvedono:

a) a trasmettere ai soci, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione semestrale sull'andamento della gestione, che contenga gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli eventuali obiettivi assegnati dagli Enti Pubblici soci ed un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società nel medio termine, allegando, a tal fine, la situazione economico-finanziaria al 30 giugno;

b) a trasmettere ai soci, almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, la relativa proposta di bilancio, corredata dai relativi allegati, nonché la relazione di cui al successivo art. 23.2 del presente statuto;


c) a trasmettere ai soci ogni proposta di azione amministrativa che richieda il loro parere preventivo favorevole ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

23. BILANCIO E UTILI

23.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'approvazione, insieme con l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni.

23.2. - La società predispone altresì, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione, da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, sul governo societario, con riferimento all'efficacia dei sistemi di amministrazione e controllo interno, nonché sull'andamento della gestione, che contenga gli esiti della verifica dello stato di attuazione degli eventuali obiettivi assegnati dagli Enti Pubblici soci ed un'analisi delle eventuali criticità rilevate nel corso della gestione e informazioni sul mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società nel medio termine, in aggiornamento alla relazione semestrale di cui al precedente articolo 22.3, lettera a), del presente statuto.



Nell'ambito di detta relazione dovranno altresì essere fornite le informazioni sugli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) nonché dovranno essere illustrati gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo ovvero dovrà essere dato conto delle ragioni per cui si è ritenuto di non integrare gli strumenti di governo societario con i predetti strumenti.

23.3. - Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

24. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1. - La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 10 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività della assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter, c.c.;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2473, c.c.;
- per deliberazione della assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

24.2. - Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno disgiuntamente i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

I liquidatori hanno disgiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, alle amministrazioni pubbliche e private, come di agire in

giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1. - Fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

La clausola così formulata risulta conforme al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, che all'art. 34 disciplina l'oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.

25.2. - Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede sociale.

26. VARIE


26.1. - Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to Turconi Adriano

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio



[Handwritten signature]



Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Como-Lecco

Stampata il: 16/03/2020 16:45:06

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): RI/PRA/2020/17059
Codice Pratica: 313Q3029

Data protocollo: 16/03/2020
Data ricezione comunicazione: 16/03/2020

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE SRL
Provincia sede: COMO
Codice fiscale: 02835860137
Numero REA: 281640

Partita IVA: 02835860137

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari
REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)
RI/PRA/2020/17059/800

Data inoltro
16/03/2020

ESTREMI DEL DICHIARANTE

NOTAIO: COLNAGHI Piercarlo
Codice fiscale: CLNPCR56E01F704C
Indirizzo email /PEC: piercarlo.colnaghi@postacertificata.notariato.it
Telefono: 031716142

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: piercarlo.colnaghi@postacertificata.notariato.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato	Ente destinatario
313Q3029.PDF.p7m	REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by Giuliano Caramanna
Date: 2020.03.16 16:45:09 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di COMO-LECCO

N. PRA/17059/2020/CCOAUTO

COMO, 16/03/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI COMO-LECCO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE SRL

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02835860137
DEL REGISTRO IMPRESE DI COMO-LECCO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: CO-281640

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 13/03/2020

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 07	NUOVA SCADENZA DEGLI ESERCIZI
S2 RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2 RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2 RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2 RIQ 24	STRUMENTI FINANZIARI
S2 RIQ 28	CAUSE DI RECESSO, LIMITAZ., ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZ.
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 16/03/2020 DATA PROTOCOLLO: 16/03/2020

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CLNPCR56E01F704C-COLNAGHI PIERCARLO-VIA G

Estremi di firma digitale

Firma valida

Digitally signed by Giuliano Caramella
Date: 2020.03.16 16:45:10 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di COMO-LECCO

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/publicazioni

N. PRA/17059/2020/CCOAUTO

COMO, 16/03/2020

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	16/03/2020 16:44:50

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 16/03/2020 16:44:50

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 16/03/2020 16:44:51

OCCHIO ALLE TRUFFE!

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

SCARICA IL VADEMECUM

www.agcm.it/pubblicazioni